

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 291
a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
(Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)

Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge mira a rimuovere dall'attuale legge regionale che norma l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale l'articolo 10 bis introdotto con la legge regionale 2 luglio 2020, n. 24. Come molti ricorderanno, l'introduzione di tale articolo nel 2020 fu oggetto di diverse polemiche, al punto che venne rimandata la sua applicazione a partire dalla successiva tornata elettorale regionale, che ormai è prossima. Le polemiche nascevano soprattutto dal fatto che l'articolo in questione va nei fatti a limitare il diritto all'elettorato passivo, proibendo la possibilità di candidarsi come consiglieri regionali a chi si candida alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale norma, poi, coordinata con l'intera legge elettorale regionale conduce a far sì che concretamente tale preclusione non vige per la coalizione che arriva seconda, alla quale viene assicurato l'accesso nell'Assemblea legislativa al proprio candidato Presidente. Come conseguenza di questo anomalo impianto legislativo elettorale, quindi, si ha la possibilità che anche nel caso ci possa essere una coalizione che arrivi a ottenere il consenso del 10% o addirittura del 20% dei votanti, ma non arrivare a essere tra le prime due coalizioni in termini di voti, essa non avrebbe in nessun modo il diritto di essere rappresentata in Consiglio regionale dalla sua figura più rappresentativa e sulla quale principalmente gli elettori hanno investito la propria fiducia, ovvero il candidato Presidente della Giunta regionale. È del tutto evidente che una norma siffatta conduce inevitabilmente a una distorsione dell'esito elettorale quale esso sia, nonché a un impoverimento della qualità della rappresentanza consiliare, essendo in partenza negato il diritto a potervi accedere a chi per primo concorre alla sua formazione in sede elettorale. Principalmente per questi motivi, quindi, si rende necessario andare a modificare l'attuale legge regionale elettorale rimuovendo l'articolo 10 bis di cui in narrativa introdotto nel 2020 ma ancora mai applicato. Per quanto concerne l'articolato della presente proposta di legge, esso è composto di solo tre articoli. In particolare, l'articolo 1 abroga l'articolo 10 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, che, altrimenti, dovrebbe entrare in vigore a partire dalle prossime elezioni regionali relative alla XII Legislatura. Conseguentemente, abroga anche l'articolo 2, l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24, che avevano introdotto l'articolo 10 bis nella legge regionale che norma l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 2, stabilisce l'invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, dichiara urgente l'applicazione di questa proposta di legge, che, date le tempistiche elettorali regionali, dovrebbe entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.